

VARIANTE AL PIANO PER IL PARCO VALLEBUIA

art. 14 Legge Regionale n. 24/1994 e succ. modif.
art. 110 comma 3 Legge Regionale n. 30/2015

- (Piano per il Parco approvato dal Consiglio Direttivo in data 30/12/2008 con delibera n°61) -

Fase pre-approvazione

PRESA D'ATTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DOPO L'ADOZIONE E DELLE PRESCRIZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DATE IN FASE DI ADOZIONE

25/06/2015

**CONTRIBUTI ED ESPRESSA MOTIVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE
(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO N°33 DEL 25/06/2015)**

PRESA D'ATTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI E DELLE PRESCRIZIONI DATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN FASE DI PREADOZIONE DELLA VARIANTE VALLEBUIA

PREMESSA

Premesso che:

-con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 35 del 08.05.2012 si è provveduto all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n.1/2005 della variante al Piano per il Parco denominata Vallebuia e, al contempo, si è provveduto all'avvio delle procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e comma 2 lettera b-bis), della legge regionale n.10/2010;

- la variante in argomento riguarda una diversa classificazione di ventisette ettari di terreni agricoli con cambio di destinazione d'uso da "Aree di Protezione -aree forestali-zona C.1.2 Monti dell'Uccellina" disciplinate dall'articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del piano per il Parco, ad "Aree di Promozione economica e sociale-zona D1-aree di tutela del paesaggio agrario" disciplinate dall'articolo 19 delle stesse norme;

Atteso che:

-con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 66 del 04.12.2014 è stata adottata la Variante al Piano per il Parco denominata "Vallebuia" e, contestualmente, sono stati adottati il "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non tecnica" ai sensi dell'art. 8 comma 6 e art. 25 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10;

-nella stessa Deliberazione n. 66/2014 veniva dato atto che le prescrizioni impartite dal Consiglio Regionale nella Deliberazione n. 89 del 04 novembre 2014 di espressione del "parere vincolante" sulla variante, sarebbero state motivate nelle successive fasi procedurali;

-l'avviso dell'avvenuta adozione della variante di Vallebuia è stato pubblicato sul BURT n.52 del 31.12.2014 e, nella stessa data, la documentazione della variante comprensiva del "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non tecnica" è stata depositata per i successivi 60 giorni presso il settore tecnico dell'Ente affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare le osservazioni ritenute opportune, anche per il procedimento di VAS;

Preso atto che:

-nel termine di 60 giorni non sono pervenute osservazioni alla Variante di Vallebuia e alla procedura di VAS.

-nel termine di 60 giorni sono pervenuti due contributi da parte dei seguenti enti:

- **Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale (PEC del 13.02.2015 prot. 26427)**
- **Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzaz. Risorse Ambientali (PEC del 05.03.2015 prot. 55456).**

**PERTANTO CON IL PRESENTE DOCUMENTO VENGONO ESAMINATE E MOTIVATE LE
PRESCRIZIONI E CONTRIBUTI SOPRA EVIDENZIATI PER COMPLETARE E INTEGRARE LA
VARIANTE E PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA FASE DI APPROVAZIONE**

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA N. 89 DEL 04/11/2014

DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 04 novembre 2014 vengono impartite al Consiglio Direttivo del Parco le seguenti prescrizioni da seguire nell'ulteriore svolgimento del procedimento:

- 1) Tener conto dei contributi formulati dagli uffici regionali, allegati al presente atto (allegato D), e motivare in ordine alle determinazioni assunte in merito nelle successive fasi procedurali;
- 2) Aggiornare gli elementi programmatici della variante al Piano, tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia di pianificazione regionale”.
- 3) Si prescrive altresì al Parco di tener conto delle indicazioni formulate nella nota del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali prot. A00GRT/0322626/ P.130.020 del 30 novembre 2012, e di seguito riportate:

-di prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente circostante all'area oggetto di variante, anche in considerazione delle emergenze e dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati sia dalla normativa regionale che comunitaria, applicando lo strumento della valutazione d'incidenza nelle eventuali successive fasi di realizzazione di possibili interventi e progetti, in quanto, nonostante la variazione di classificazione dei terreni, l'azienda agraria rimane comunque inserita all'interno di un'area di protezione-aree forestali C.1.2. dove si prevedono determinate limitazioni d'uso e di fruizione ai fini della salvaguardia dei valori naturalistico-ambientali di pregio, importanti per taxa animali e vegetali;

-di apportare eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano approvato, tenuto conto della variante in corso, al fine di ovviare ai possibili effetti sullo stato di conservazione del territorio del parco;

-di verificare la coerenza del programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2005, predisposta dall'azienda agricola Vallebuia, con le finalità del parco e con l'esigenza di conservazione e di valorizzazione dell'intero territorio protetto, tenuto conto del contesto specifico in cui l'azienda è inserita”.

ESAME DELLE PRESCRIZIONI SOPRA RIPORTATE

- 1) Tener conto dei contributi formulati dagli uffici regionali, allegati al presente atto (allegato D), e motivare in ordine alle determinazioni assunte in merito nelle successive fasi procedurali.

Allegato D:

- Direzione Generale delle Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici-Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche.

Tale Settore ha dato atto che il proponente della Variante ha valutato la tutela della risorsa idrica, ponendo attenzione nel perseguire l'autosufficienza della risorsa stessa; ha però evidenziato la necessità di conseguire il corretto uso della risorsa idrica e di adottare gli accorgimenti tecnici ai fini della tutela della risorsa stessa anche in riferimento, nella

realizzazione dei pozzi, alle fonti possibili di inquinamento. Tale prescrizione trova piena risposta nella stessa normativa relativa alle “aree di tutela del paesaggio agrario-D1” in cui ricadrà l’ambito di variante; l’art. 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco infatti specifica che: *“In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano...omissis....* e al comma 3: *“.....La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all’escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione. Attivazione, a seguito di verifiche delle portate, di risorse alternative quali la derivazione delle acque dal Fiume Ombrone.*

-La realizzazione di una campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all’inquinamento, al bilancio idrogeologico. Previsione di un programma di monitoraggio per il costante controllo sull’evoluzione dei fenomeni predetti...”.

➤ Direzione Generale Governo del Territorio – Settore Pianificazione del Territorio.

Tale Settore ha presentato un contributo generale relativamente ai tre procedimenti attivati dall’Ente Parco della Maremma, tra cui la “Variante di Vallebuia”, sottolineando l’importanza della corrispondenza tra gli obiettivi della variante e gli atti della programmazione regionale. Le prescrizioni del Settore sono ampiamente riconosciute e confermate nella stessa disciplina del Piano per il Parco e analizzate al paragrafo 6.11 della variante *“Verifica di coerenza esterna ed interna con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti programmatori e di piano”* nel quale risulta evidenziata la conformità degli obiettivi tra le strumentazioni a livello regionale, con particolare riferimento alla *“conservazione della struttura del paesaggio agrario e alla tutela delle visuali panoramiche”* oltre al *“mantenimento della biodiversità animale e vegetale”*. Le aree agricole D1 costituiscono infatti per la fauna e la vegetazione, importante elemento della Rete Ecologica del Parco come *“zone cuscinetto – Buffer Zones”* che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle aree centrali –Core areas (ovvero le aree forestali caratterizzate da alto contenuto di naturalità) con funzione protettiva nei confronti di quest’ultime o di particolari situazioni morfologiche

e di interesse paesaggistico. Inoltre, preliminarmente alla adozione, la variante è stata oggetto di analisi nell'ambito dei documenti della VAS elaborati dall'arch. Lorenzo Vallerini, per confermare la coerenza e compatibilità con le prescrizioni del P.I.T. 2005-2010 della Regione Toscana approvato con Del. C.R. n. 72 del 24/07/2007 compresa l'implementazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42/04 adottato con Del. C.R. n. 32 del 16/06/2009 e con le Schede di paesaggio del PIT relative all'ambito 24 "Costa Grossetana" e 26 "Argentario". In tale documento è inoltre stata valutata la compatibilità con il PRAF, PRAA 2007-2010, PAER e PAI oltre che con le altre prescrizioni del NURV

➤ Direzione Generale delle politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici- Settore Protezione e Valorizzazione della fascia costiera e dell'ambiente marino.

Tale Settore ha evidenziato che, trattandosi di aree interne rispetto alla fascia costiera, non risulta necessario l'espressione di un parere di competenza.

- 2) Aggiornare gli elementi programmatici della variante al Piano, tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia di pianificazione regionale".

L'Ente Parco ha avviato la Variante al Piano per il Parco secondo le disposizioni contenute all'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 1994, n°24, nel Titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n°1, nel Titolo II della legge regionale 12 febbraio 2010, n°10 e in conformità all'art. 15 della legge regionale 6 aprile 2000, n°56.

Nella Relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla fase dell'adozione è stato evidenziato che, in virtù dell'evoluzione normativa intercorsa, il procedimento avrebbe continuato il suo iter ai sensi dell'art. 223 *disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del procedimento già effettuati ai sensi della l.r. 1/2005* della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio": rimangono valide le procedure di avvio del procedimento relative alla variante al Piano per il Parco.

Il procedimento proseguirà l'iter in conformità con le disposizioni impartite dall'art. 110 comma 3 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n.30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n.24/1994, alla L.R. n.65/1997, alla L.R. n.24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010*". Pertanto ad oggi, il procedimento della presente variante, essendo "adottata" ma non ancora "approvata", si concluderà secondo le disposizioni della L.R. n.24/1994.

3) Si prescrive altresì al Parco di tener conto delle indicazioni formulate nella nota del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali prot. A00GRT/0322626/ P.130.020 del 30 novembre 2012, e di seguito riportate:

-di prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente circostante all'area oggetto di variante, anche in considerazione delle emergenze e dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati sia dalla normativa regionale che comunitaria, applicando lo strumento della valutazione d'incidenza nelle eventuali successive fasi di realizzazione di possibili interventi e progetti, in quanto, nonostante la variazione di classificazione dei terreni, l'azienda agraria rimane comunque inserita all'interno di un'area di protezione-aree forestali C.1.2. dove si prevedono determinate limitazioni d'uso e di fruizione ai fini della salvaguardia dei valori naturalistico-ambientali di pregio, importanti per taxa animali e vegetali;

-di apportare eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano approvato, tenuto conto della variante in corso, al fine di ovviare ai possibili effetti sullo stato di conservazione del territorio del parco;

-di verificare la coerenza del programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2005, predisposta dall'azienda agricola Vallebuia, con le finalità del parco e con l'esigenza di conservazione e di valorizzazione dell'intero territorio protetto, tenuto conto del contesto specifico in cui l'azienda è inserita”.

L'Ente Parco condivide pienamente la raccomandazione di *prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'area oggetto di variante...anche apportando, eventualmente, modifiche alle norme*: in realtà la stessa normativa per le “aree di tutela del paesaggio agrario-D1” in cui ricadrà l'ambito di variante prevede una particolare tutela; all'art. 19 comma 2, si specifica che: *“In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano”*. Inoltre si ricorda che le aree oggetto di variante ricadono all'interno del SIR “Monti dell'Uccellina” classificato come SIC e ZPS -cod. IT51A0016 (è in fase di elaborazione il piano di gestione del SIR Monti dell'Uccellina nel quale viene posta particolare attenzione allo stato di conservazione dei valori naturalistico-ambientali anche dell'area oggetto di variante) e ulteriormente tutelate con D.M. 25/09/1962 “zona ai piedi dei monti dell'Uccellina ed il mare compreso il centro urbano di Talamone” (cod.268-1962_1). Si specifica inoltre che gli articoli 31 e 88 della Legge Regionale 19.03.2015, n.30 prevedono espressamente che il nulla osta dell'Ente Parco venga rilasciato unitamente agli esiti della valutazione di incidenza delle opere. Pertanto l'eventuale *programma di miglioramento agricolo-ambientale* che sarà presentato dall'azienda agricola di Vallebuia sarà valutato nel pieno rispetto dell'ambiente, senza incidere significativamente sulle specie di flora e fauna, tutelando l'integrità complessiva del sito.

CONTRIBUTI PERVENUTI DOPO L'ADOZIONE

Nel termine di 60 giorni sono pervenuti due contributi da parte dei seguenti enti:

- 1) **Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale (PEC del 13.02.2015 prot. 26427).**
- 2) **Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali (PEC del 05.03.2015 prot. 55456).**

CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI SOPRA RIPORTATI

- 1) **Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale (PEC del 13.02.2015 prot. 26427):**

Considerato che la variante ha come obiettivo la modifica della classificazione di alcune aree rurali sulla base dell'effettiva presenza della copertura forestale, si suggerisce di effettuare una verifica di tipo agronomico-forestale secondo le disposizioni contenute all'art.3 della legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000 e s.m.i., prestando attenzione ai terreni identificati nell'elaborato 6 "Fattori naturalistici-vegetazione" come "prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con pratelli residui di terofite". Quest'ultimi terreni, da una prima analisi delle foto aeree AIMA 2010 a nostra disposizione, sembrerebbero in corso di rinaturalizzazione e parzialmente interessati da copertura vegetale di possibile classificazione forestale.

La verifica agronomico-forestale, da parte del dott. agronomo e della dott.ssa forestale del Parco, è stata eseguita sia precedentemente l'avvio della variante e sia in seguito all'adozione alla variante di Vallebuia, in risposta al contributo della Provincia di Grosseto, come di seguito riportata, evidenziando la piena tutela e attenzione della biodiversità da parte degli uffici dell'Ente deputati all'istruttoria, in applicazione delle norme che insistono sull'area di interesse.

Le aree indicate nell'elaborato n. 6 "Fattori naturalistici - Vegetazione" della Variante quali "Prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con praterelli residui di terofite" sono caratterizzate, per la maggior parte, da oliveti abbandonati coperti principalmente da rosmarino, in parte colonizzati da vegetazione tipica della macchia mediterranea (leccio, lentisco, erica). Tali superfici, nell'elaborato n. 7 "Uso del Suolo" sono state annoverate come "Aree con prevalenza di pascoli cespugliati".

Pertanto, (benché le porzioni forestali delle aree in questione non raggiungono i minimi stabiliti dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 e quindi non sono state annoverate tra le aree boscate), le aree classificate con il codice corine Biotopes 32.23/34.5 "Prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con praterelli residui di terofite" corrispondenti al codice Habitat Natura 2000 5332/6220 "Garighe savanoidi ad *Ampelodesmos mauritanicus* / Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", rappresentano aree di particolare pregio ambientale da salvaguardare.

Per le stesse dovranno essere adottate le misure di conservazione indicate nella Deliberazione G.R. 644/2004 per il SIR 116 (SIC-ZPS IT51A0016) Monti dell'Uccellina, lettera b); "Conservazione e, dove necessario (oliveti abbandonati), recupero dei prati annui e delle garighe (habitat prioritari, di grande importanza per flora, rettili e uccelli), possibilmente mediante la prosecuzione delle forme tradizionali di uso del suolo, che garantiscono il mantenimento di buoni livelli di eterogeneità ambientale (EE)".

Pertanto saranno privilegiate le azioni volte al recupero delle piante di olivo per il mantenimento degli ambienti aperti, evitando l'ulteriore affermazione delle specie forestali, ma mantenendo le specie arbustive di gariga. Resta inteso che i nuclei di vegetazione forestale già ampiamente affermati dovranno essere salvaguardati.

2) Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali (PEC del 05.03.2015 prot. 55456):

A seguito della trasmissione, con nota prot. Parco n. 2907 del 23 dicembre 2014, della delibera n. 66 del 04.12.2014 con cui il Consiglio Direttivo ha adottato la variante al Piano per il Parco in oggetto, il Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali ha richiesto agli uffici regionali interessati la trasmissione di eventuali osservazioni e contributi utili al proseguo dell'iter procedurale.

Si rende quindi noto che:

-il Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, con e-mail del 23.02.2015, ha fatto presente di non aver elementi da segnalare ma ha raccomandato che il Piano per il Parco sia congruente ai Piani comunali di classificazione acustica dei Comuni interessati;

-il Settore Tutela e gestione delle risorse idriche ha trasmesso il proprio contributo con nota prot. n. AOOGR/468559/P.010.020 del 25.02.2015 che si allega.

Tenuto conto che le determinazioni assunte nella delibera n. 89 del 4 novembre 2014 verranno motivate nella successiva fase procedurale, ci si riserva di esprimere successive raccomandazioni e prescrizioni nel parere vincolante precedente l'approvazione.

Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche:

Gli elaborati presentati non prevedono nuove edificazioni, ma evidenziano che l'effetto limitatamente negativo potrebbe essere quello relativo alla risorsa acqua conseguente all'implementazione dei seminativi, anche se ad oggi non previsto. La mitigazione prevista tende

all'autosufficienza della risorsa idrica per uso agricolo. Premesso che è sempre più necessario un corretto uso delle risorse idriche, anche al fine di contrastare sempre più frequenti situazioni di emergenza, si ricorda di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento. In caso di future attività che necessitano di risorsa idrica, si raccomanda di chiedere il parere all'autorità idrica Toscana e/o altro Ente competente. Per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal DM n.

185 del 12.6.2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali.

Il Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Toscana ha dunque inviato alcune raccomandazioni da parte dei due Settori, quello relativo all'inquinamento acustico e quello inerente alla risorsa acqua. L'Ente Parco condivide pienamente tali raccomandazioni che saranno oggetto di particolare attenzione nell'ambito della variante generale al Piano per il Parco; infatti con delibera del Consiglio Direttivo n°43 del 29 luglio 2014 è già stato determinato di attivare la procedura per la redazione e l'approvazione, nelle forme di legge, della variante generale al vigente piano per il parco, ad oggi anche alla luce dell'articolo 27 della legge regionale n°30/2015 che ha introdotto il concetto di Piano Integrato per il Parco. La Variante di Vallebuia risulta comunque rispettare tali raccomandazioni anche relativamente alla normativa già presente nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco, articolo 19, come già specificato nelle controdeduzioni alla raccomandazione per la risorsa idrica, trasmessa antecedentemente l'adozione.

Qualsiasi intervento che l'Azienda di Vallebuia proporrà in seguito alla approvazione della presente variante, sarà necessariamente sottoposta a Valutazione circa l'Incidenza che lo stesso potrà avere sulle risorse idriche e in merito alla "qualità dell'aria e all'inquinamento acustico", secondo le normative citate dal settore regionale. Tale importante tematica viene anche affrontata nell'ambito del redigendo piano di gestione del SIR Monti dell'Uccellina classificato come SIC e ZPS -cod. IT51A0016 all'interno del quale ricade anche l'area oggetto di variante.